In caso di mancato recapito rinviare all'Ufficio Postale di Ragusa detentore del conto per la restituzione al mittente che si impegna a corrispondere la relativa tariffa

Professione i. r.

Mensile di attualità, cultura, informazione a cura dello
SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione
Redazione - Amministrazione - Segreteria: via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG) - Tel. 0932/76.23.74 (2 linee r.a.) - Fax 0932/45.53.28
Direttore responsabile: Rosario Cannizzaro - Iscr. Trib. Modica n.2/95 - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Ragusa

Indirizzo Internet:
http://www.snadir.it
Posta elettronica:
snadir@snadir.it

ANNO XVII - N. 5
Maggio 2011

Il tavolo della presidenza

ROMA
Convegno dei docenti di religione dell'Italia centrale operanti nella scuola dell'infanzia e primaria

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA, ARTE E WEB

di Doriano Rupi
(pagg. 2-3)

Roma: I partecipanti al Convegno

8 **Scuola e Società**

Crediti, documento consiglio di classe, adozione libri di testo, scrutini finali: indicazioni legislative.

(pag. 8-12)

L'IMPEGNO SINDACALE DELLO SNADIR PER I PRECARI

1 **EDITORIALE**

Il TAR del Lazio, il Ministro Gelmini e le aspettative dei precari.

di Ernesto Soccavo

10 **Scuola e Società**

• *RSU, si vota a marzo 2012 firmato il protocollo d'intesa tra Aran e organizzazione sindacale*

(pag. 10)

Il tavolo della presidenza

La relatrice dott.ssa Elena Vaj

I partecipanti al Convir di Palermo

PALERMO
Convegno regionale di aggiornamento IRC e uso delle tecnologie informatiche e multimediali nella didattica

di Domenico Pisana
(pag. 4-5)

Professione i.r.

Mensile di attualità, cultura, informazione a cura dello Snadir Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione

Anno XVII - n. 4 - Maggio 2011

Spedizione
In abbonamento postale

Direttore
Orazio Ruscica

Direttore Responsabile
Rosario Cannizzaro

Coordinamento redazionale e progettazione grafica
Domenico Pisana

Hanno collaborato
Enrico Vaglieri, Ernesto Soccavo, Doriano Rupi, Luigi Mariano.

Direzione, Redazione, Amministrazione
Via Sacro Cuore, 87,
97015 MODICA (RG)
Tel. 0932/762374
Fax 0932/455328
Internet: www.snadir.it
Posta elettronica: snadir@snadir.it

SMS News - E' presente nel sito http://www.snadir.it un forum di registrazione dedicato agli iscritti Snadir per ricevere sul proprio cellulare le notizie più importanti

Impaginazione e stampa
Tipografia CDB
Zona Industriale 3ª fase - RAGUSA
Chiuso in tipografia il 14/5/2011

Associato all'USPI
UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

SOMMARIO

EDITORIALE

- **Il TAR del Lazio, il Ministro Gelmini, le aspettative dei precari, *di Ernesto Soccavo*..... 1**

RICERCA E FORMAZIONE

- **Insegnamento della religione, arte e web, *di Doriano Rupi*..... 2**
- **Irc e uso delle tecnologie informatiche e multimediali nella didattica, *di Domenico Pisana*..... 4**

ATTIVITÀ SINDACALE E TERRITORIO

- **Firmata l'Ipotesi di CCNI relativo alla utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2011/2012,..... 6**

Graduatoria regionale su base diocesana: il Miur chiarisce che il punteggio per la continuità si attribuisce sin da quest'anno scolastico,..... 6

SCUOLA E SOCIETÀ

- **Le euristiche del giudizio: quando prendiamo decisioni senza assumerci responsabilità didattica, *di Enrico Vaglieri*.... 7**
- **SCRUTINI FINALI: il voto dell'insegnante di religione è determinante..... 8**
- **Crediti - documento consiglio di classe - adozioni libri religione cattolica - Scrutini finali - valutazione dell'irc e del comportamento - a.s. 2010/2011..... 9**

ATTUALITÀ IDEE A CONFRONTO

- **Etica e impresa tra responsabilità sociali e rispetto del diritto, *di Luigi Mariano*..... 13**

IL TAR DEL LAZIO, IL MINISTRO GELMINI, LE ASPETTATIVE DEI PRECARI

*di Ernesto Soccavo**

Il Tar del Lazio ha dichiarato illegittimi i tagli, effettuati con i decreti ministeriali n. 62 del 6 luglio 2009 e n. 55 del 6 luglio 2010, agli organici del personale scolastico (docente e ata) rispettivamente per gli anni 2009-10 e 2010-11.

Il governo dovrebbe quindi (in teoria) ripristinare i posti cancellati. Il Tribunale amministrativo (sentenza n.3251 depositata il 14 aprile 2011) ha ritenuto che il Miur, prima di disporre in merito agli organici, avrebbe dovuto seguire la procedura indicata dall'art. 22 della legge n.448/2001 che prevede la previa consultazione delle Commissioni parlamentari, anziché fare esclusivo riferimento alle indicazioni contenute nell'art. 64 della legge n.133/2008 sulla razionalizzazione del sistema di istruzione.

Un vizio di forma dunque; e risulta difficile fare previsioni su ciò che avverrà!

I decreti sono illegittimi ma sono stati applicati e i tagli al personale sono stati già effettuati e non si intravede alcuna volontà politica di ripristinarli, neppure parzialmente. Inoltre non si può escludere che il Governo acquisisca ora i pareri delle Commissioni parlamentari sanando in tal modo l'irregolarità.

La sentenza del Tar lascia intravedere la possibilità, per chi è stato leso dall'applicazione dei decreti, di intentare una causa civile nei confronti del Ministero e chiedere il risarcimento dei danni, ma i processi civili sono costosi e lunghi e ciò scoraggerà la maggior parte dei potenziali aventi diritto.

Sullo sfondo di tutta la vicenda rimangono immutate le aspettative dei precari che stanno affidando al giudizio dei Tribunali la richiesta di vedere convertiti i loro contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato o, in alternativa, di essere risarciti per l'illecito comportamento dell'**A**mministrazione scolastica.

Il Tribunale del Lavoro di Genova ha liquidato un maxi risarcimento a quindici docenti precari, riconoscendo ad ognuno un risarcimento pari a 15 mensilità.

I precari della scuola in servizio da oltre tre anni sono più di 100 mila: a tutti loro andrebbe riconosciuto ed applicato il diritto agli scatti stipendiali in vigore per il personale di ruolo e la trasformazione del rapporto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

Il limite temporale alle richieste di risarcimento danni è fissato al prossimo 31 dicembre e probabilmente proprio questa scadenza ha spinto migliaia di precari della scuola a rivolgersi ai giudici per non restare esclusi dagli eventuali indennizzi e dalla possibilità di vedere stabilizzato il proprio rapporto di lavoro.

Gli insegnanti di religione, che fino all'entrata in vigore della legge n. 186/2003 erano tutti "precari a vita", hanno inteso portare all'attenzione dell'opinione pubblica che in questa vasta condizione di disagio, pur con le ovvie distinzioni, ci sono anch'essi, in quanto privi di qualsiasi meccanismo di assunzione che possa anche solo prospettare loro, nel tempo, l'immissione in ruolo.

Ecco il motivo fondamentale dell'adesione degli Idr ai ricorsi per la stabilizzazione del rapporto di lavoro ed il perché, oggi come ieri, lo Snadir risulti l'unico sindacato impegnato per la trasformazione della graduatoria del concorso del 2004 in graduatoria ad esaurimento.

Ernesto Soccavo

* Docente di discipine giuridiche, vice segretario nazionale Snadir

220 docenti di religione dell'Italia centrale operanti della scuola dell'Infanzia e Primaria riuniti a Roma per un convegno di aggiornamento

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE, ARTE E WEB

*di Doriano Rupi**

Un platea di insegnanti della scuola dell'infanzia e della primaria attenta e interessata per un tema accattivante: *Insegnamento della religione, arte e web*. È stato trattato nel Convegno interregionale che si è svolto a Roma il 15 aprile scorso presso il Centro Congressi Cavour, cui hanno preso parte 220 docenti della scuola dell'Infanzia e Primaria provenienti dal Lazio, dall'Umbria, dalle Marche, dall'Abruzzo e dalla Toscana, organizzato dall'ADR in collaborazione con lo Snadir e la Mondadori Education.

Da sx: A. Cordova, C. Agliocchi, C. Basile, D. Pisana, O. Ruscica

"Un tema – ha affermato il Direttore del Convegno Domenico Pisana all'apertura dei lavori, che ha voluto mettere insieme contenuti artistici, Irc e nuovi media, valorizzando nella didattica la comunicazione multimediale, che sicuramente è caratterizzata dall'integrazione di **codici diversi**, testuali, sonori, iconici (immagini fisse, animazioni, clip filmate) e che offre ai bambini possibilità di "interazione".

Il convegno, dopo il saluto del prof. Claudio Guidobaldi, responsabile del coordinamento delle attività sindacali della segreteria provinciale dello Snadir di Roma, e del dott. Di Maggio, in rappresentanza di Mondadori education che ha sponsorizzato la realizzazione dell'iniziativa, ha dato spazio ad un percorso didattico nel quale tre insegnanti della primaria, Caterina Basile, Carla Agliocchi e Angela Cordova, hanno sviluppato la presentazione degli affreschi della Cappella Sistina sotto il profilo artistico simbolico in riferimento al tema biblico della Creazione, nonché un itinerario didattico-metodologico progettato

Roma: Centro Congressi Cavour - I partecipanti al convegno

secondo i Nuovi Traguardi ministeriali per l'IRC.

Con un intreccio di contenuti, immagini e attività laboratoriali le tre relatrici hanno proposto ai convegnisti una dinamica didattica che ha trovato già approdo in un libro di Testo edito da Mondandori education dal titolo *Gocce di sole*, ove si trova inserito un corso di religione cattolica per la scuola primaria. L'approccio al tema del convegno è stato condotto con una metodologia che ha saputo dare la struttura di base di un'attività didattica condotta con l'utilizzo dei nuovi media, tant'è che nella seconda parte dei lavori del convegno le relatrici hanno fornito indicazioni e suggerimenti per l'impiego delle Nuove Tecnologie nel percorso della didattica e presentato alcune attività didattiche di vario genere, in particolare grafiche, decorative e pittoriche da realizzare con gli alunni.

Da sx: A. Cordova, C. Agliocchi, C. Basile, mentre svolgono le relazioni in equipe

In prima fila il dott. G. Di Maggio, rappresentante Mondadori Education

Un convegno, dunque, che ha altresì permesso un confronto con gli insegnanti intervenuti, ai quali sono stato offerti strumenti didattici per dar vita ad un insegnamento della religione rivolto ai bambini con criteri di essenzialità e con contenuti a loro misura in grado di metterli al centro dell'azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali e religiosi.

La parte finale dei lavori del Convir è stata dedicata alla trattazione di problematiche giuridiche dei docenti di religione. E' stato il prof. Orazio Ruscica, segretario nazionale dello Snadir, ad illustrare ai docenti l'impegno profuso dallo Snadir nella tutela dei diritti degli Idr, soffermandosi, fra l'altro, sulle questioni inerenti la valutazione e il credito scolastico, il ricorso dei precari, la mobilità territoriale e professionale, l'adeguamento stipendiale dei docenti della scuola secondaria di I grado con quello della secondaria di II grado.

Il convegno è stato certamente un momento importante per interrogarsi sulla" ragion d'essere" dei nuovi media nell'attività didattica e per collocarli nella giusta direzione al fine di evitare sia la banale equazione "uso di nuove tecnologie" = "miglioramento della qualità della scuola", sia un uso "selvaggio" delle tecnologie, che addirittura può favorire una generale tendenza "al ribasso", un "appiattimento sulla macchina", a scarico di attività riflessive più elevate. Quello che il Convir ha offerto è stato una proposta per cercare di individuare "felici punti di incontro" tra concezioni educative e valoriali che ci appaiono ragionevolmente accettabili, e specifiche potenzialità insite nell'offerta tecnologica.

Doriano Rupi

A Palermo convegno di aggiornamento dei docenti di religione della Sicilia

IRC E USO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E MULTIMEDIALI NELLA DIDATTICA

*di Domenico Pisana**

"Non c'è dubbio che le innovazioni tecnologiche – come, tra l'altro, qualsiasi innovazione – hanno da sempre destato nei docenti sia curiosità che adesione immediata in chi le trova il mezzo più adeguato per qualsiasi applicazione didattica, sia opinioni sfavorevoli in chi, abituato a lavorare con determinati strumenti, le considera una semplice moda disumanizzante e limitata. Se è vero che molte volte l'uso delle NT è segnato dall'improvvisazione nel loro uso didattico, soprattutto da parte di chi, ingenuamente, pensa che sia sufficiente adoperarle in qualsiasi maniera, è altrettanto vero che le NT stanno cambiando il modo di insegnare e il modo di apprendere, ma, chiaramente, non sono un rimedio a tutto, e non servono in assenza di qualcuno che dia loro contenuto e valore". Con queste parole del prof. Domenico Pisana si è aperto il 7 aprile scorso a Palermo il convegno dei docenti di religione della Sicilia, cui hanno partecipatoi 380 docenti proveniente da tutte le province dell'isola. Ad accogliere i convegnisti il prof. Giuseppe Pace, segretario regionale dello Snadir di Sicilia, che ha sottolineato l'importanza della formazione come strumento per innalzare il livello qualitativo della professione e, altresì, la scelta del tema dei lavori, ossia l'Insegnamento della religione cattolica e l'uso delle tecnologie informatiche e multimediali nella didattica, mentre Mons. Francesco Muscarella, Direttore dell'Ufficio IRC della Diocesi di Palermo ha avuto parole di apprezzamento per l'iniziativa e messo in luce come la formazione e l'aggiornamento debbano costituire una meta dei docenti di religione per rispondere ai continui cambiamenti che attraversano la scuola.

Da sx: O. Ruscica, D. Pisana, E. Vaj

Relatrice del Convegno è stata la dott.ssa Elena Vaj, dirigente scolastico in Lombardia e collaboratrice del CQIA, Centro ateneo per la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento dell'università di Bergamo. Puntali i coinvolgenti i suoi interventi. Il primo, sul tema f*are lezione con l'uso delle tecnologie informatiche: problemi e vantaggi, realtà o prospettiva?*, ha offerto un quadro di riflessione dal quale è emerso, fra l'altro, che le Nuove tecnologie sono importati per

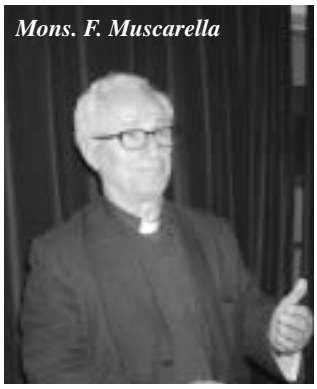

Mons. F. Muscarella

La relatrice, dott.ssa E. Vaj

I partecipanti al corso

* Teologo morale, socio fondatore Snadir

sviluppare:

a) conoscenze, ossia imparare a reperire e selezionare informazioni; b) competenze mediante ragionamento-problem solving-comunicazione-progettazione-autocorrezione-rielaborazione "in diretta"; c) relazioni intese come capacità di cooperare, chiedere aiuto, gestire ruoli, condividere scelte e difficoltà.

Da sx: O. Ruscica, G. Pace, D. Pisana

Molto interessante anche la seconda relazione, ove la dott.ssa Vaj ha indicato i traguardi di sviluppo delle competenze al termine del 1°ciclo relativamente all'uso delle Nuove tecnologie:

-al termine della scuola primaria lo studente deve essere in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro in più discipline, per presentarne i risultati e anche per potenziare le proprie capacità comunicative;

- **al termine della scuola secondaria di 1°grado** lo studente deve essere in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro, avanzare ipotesi e validarle, per auto valutarsi e per presentare i risultati del lavoro.

Per quanto concerne il Profilo **al termine del 2°ciclo**, la relatrice ha messo in risalto come sia compito del docente far sì che lo studente sia in grado:

- di utilizzare gli strumenti informatici per ottenere documentazioni, elaborare grafici e tabelle comparative, riprodurre immagini e riutilizzarle, scrivere ed archiviare;

- di navigare in Internet per risolvere problemi, adoperando motori di ricerca dedicati e mirando alla selezione delle informazioni adeguate. ..

- di dimostrare di saper considerare la multimedialità e l'uso degli strumenti informatici un fecondo ambiente di apprendimento, in prospettiva teorica e/o professionale.

Dall'insieme delle due brillanti relazioni della dott.ssa Vaj si può dedurre che è innegabile che le NT:

aumentano la motivazione degli studenti, permettono di gestire e recuperare velocemente grandi quantità di materiali linguistici di dati e informazioni; mettono a disposizione testi in lingua, glossari, dizionari, enciclopedie per esercitare le abilità di lettura e scrittura; offrono la possibilità di riprodurre e registrare il suono; forniscono la possibilità di gestire immagini e videoregistrazioni, il che permette di esercitare le abilità di comprensione e anche di produzione orale, in un contesto comunicativo vivo; garantiscono migliore qualità rispetto ad alcune tecnologie tradizionali.

Oltretutto, il vantaggio è soprattutto di natura metodologica: queste risorse possono essere usate in maniera integrata e interattiva, creando un ambiente più favorevole all'apprendimento e alla realizzazione di una didattica laboratoriale.

La parte conclusiva del Convegno è stata affidata al prof. Orazio Ruscica, segretario nazionale dello Snadir, che ha messo in luce tutto il lavoro che in questo anno scolastico 2010-2011 lo Snadir ha portato avanti per tutelare i diritti dei docenti di religione. In particolare ha posto all'attenzione dei convegnisti le problematiche inerenti i trasferimenti, la mobilità professionale e territoriale, la legittimità del ricorso dei precari di religione che non inficia in alcuni modo il rapporto di fiducia con gli Ordinari diocesani, annunciando, infine, che a Palermo si terrà, nel mese di novembre prossimo, un convegno nazionale per celebrare i 18 anni di vita dello Sindacato e dell'Associazione docenti di religione.

Una importante tappa, anche questa di Palermo, del progetto di aggiornamento e formazione dei docenti di religione che è stata accolta con entusiamo positivo dai docenti di religione siciliani.

Domenico Pisana

FIRMATA L'IPOTESI DI CCNI RELATIVO ALLA UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PER L'A.S. 2011/2012

E' stata firmata nella mattinata di ieri (12 maggio 2011) l'**Ipotesi del nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l'a.s. 2011/2012**.

A seguito del **D.Lgs n.150/2009** l'Ipotesi di CCNI diventerà definitivo solo dopo l'autorizzazione del Ministero della Funzione Pubblica. Pertanto, l'Ipotesi di CCNI, corredata "*da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo*" inviata alla Funzione pubblica che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accerterà la compatibilità economico-finanziaria. "*Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori*", il Miur potrà procedere alla sottoscrizione del Contratto e all'emanazione della Nota ministeriale nella quale saranno stabilite le scadenze di presentazione delle domande . Invece *nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprenderanno le trattative*.

Gli articoli del precedente contratto sulle utilizzazioni riguardanti i docenti di religione sono stati confermati. Pertanto l'**Ipotesi del nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l'a.s. 2011/2012** permetterà agli insegnati di religione di ruolo, a domanda, di essere "utilizzati" in **A**LTRO ISTITUTO nello stesso settore della propria diocesi e/o di ottenere "assegnazione provvisoria" in altra diocesi.

Nel momento in cui sarà sottoscritto il Contratto definitivo provvederemo a divulgare le schede, le date di presentazione, la guida per la compilazione delle domande.

GRADUATORIA REGIONALE SU BASE DIOCESANA: IL MIUR CHIARISCE CHE IL PUNTEGGIO PER LA CONTINUITÀ SI ATTRIBUISCE SIN DA QUEST'ANNO SCOLASTICO

In vista della presentazione della documentazione per la graduatoria regionale su base diocesana per l'individuazione dei soprannumerari, una certa confusione si è generata tra docenti e segreterie a proposito del punteggio da attribuire ai docenti di religione relativamente alla continuità scolastica.

Lo Snadir - insieme alle altre OO.SS. - si è fatto portavoce presso il ministero di tali perplessità sollecitando una nota di chiarimento, che è puntualmente arrivata.

Pertanto, " ai fini della predisposizione della graduatoria regionale su base diocesana (art. 10, comma 3 dell'O.M. n.29 dell'8 aprile 2011), ai sensi della Nota 5 bis delle "Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio" del CCNI 22 febbraio 2011, il punteggio relativo alla continuità didattica sulla scuola di servizio oppure sulla sede (Comune) si applica sin da quest'anno scolastico per le predette graduatorie per l'individuazione degli eventuali soprannumerari per l'a.s. 2011/2012"

LE EURISTICHE DEL GIUDIZIO: QUANDO PRENDIAMO DECISIONI SENZA ASSUMERCI RESPONSABILITÀ

I contributi della social cognition *nell'educazione alla scelta, come strumenti per aumentare il senso civico e l'eticità*

*di Enrico Vaglieri**

Che procedimenti e che criteri usa ciascuno di noi quando risolve problemi, dà giudizi o prende decisioni di fronte a questioni complesse e informazioni incomplete? Siamo consapevoli dei meccanismi non razionali da cui siamo condizionati?

Si parla di *euristiche* (dal greco *eurisco* - trovo) quando accade di elaborare delle comunicazioni che riceviamo in modo passivo e superficiale e arriviamo poi anche a delle decisioni. Le euristiche sono *scorciatoie cognitive* che permettono di prendere decisioni evitando di considerare in profondità tutte le informazioni. Sono difficili da evitare perché ci accorgiamo di averle usate solo a posteriori.

In epistemologia e nello studio del metodo scientifico l'euristica è un metodo di approccio alla soluzione dei problemi che non segue un percorso lineare, ma che si affida all'intuito e allo stato temporaneo delle circostanze, al fine di generare nuova conoscenza. Si contrappone al procedimento algoritmico.

Il premio Nobel Simon ha parlato di *razionalità limitata* e delle strategie semplificate di risoluzione dei problemi; per lui le decisioni delle persone e le procedure utilizzate sono determinate dalle condizioni in cui la decisione viene presa e dai limiti cognitivi delle persone. Non potendo risolvere problemi tramite processi algoritmici, si fa uso di euristiche come efficienti strategie di semplificazione. Esse si basano sulla nostra propensione a essere favorevoli o accogliere le opinioni di altri perché è più comodo.

E' un risparmio di energia mentale, ma ci espongono al rischio di deresponsabilizzarci. Sebbene funzionino bene in molte circostanza quotidiane, in certi casi possono portare a errori. Sono simili agli stereotipi, che sono scorciatoie più elementari (ma non meno dannose).

La Psicologia della decisione studia i processi cognitivi che guidano le scelte ed i comportamenti delle persone e oggi il paradigma scientifico più accreditato è quello del movimento della *social cognition*, che è stato implementato soprattutto dagli studi di Albert Bandura.

- **Euristica della rappresentatività**
- **Euristica della disponibilità**
- **Euristica dell'ancoraggio**
- **Euristica della emozione**
- **Euristica della lunghezza del messaggio**
- **Euristica dell'attrattiva**
- **Euristica della familiarità**
- **Euristica dell'esperto**

Euristica della rappresentatività Si tende ad attribuire caratteristiche simili a oggetti simili, spesso ignorando informazioni che dovrebbero far pensare il contrario. Secondo le Teorie sulle distorsioni del giudizio, di Kahneman e Tversk le persone trascurano i criteri della numerosità del campione (è più facile che le osservazioni fatte su campioni piccoli si discostino dal dato reale della popolazione generale) e le regole della probabilità.

Euristica della disponibilità. Si tende a stimare la probabilità di un evento sulla base della vividezza e dell'impatto emotivo di un ricordo, piuttosto che sulla probabilità oggettiva; cioè si recupera la memoria di esperienze individuali che diventano criteri di giudizio. Per questo gli eventi negativi ci colpiscono di più e ci condizionano. A volte si parla di *strabismo storico*: credere che il tempo presente è peggiore del passato, usando solo la propria memoria personale.

Euristica dell'ancoraggio e dell'aggiustamento. Se si deve dare una stima di probabilità di un evento, cioè dobbiamo dare delle stime di tipo numerico, ci facciamo condizionare da un termine di paragone, ci *ancoriamo* a qualche valore per poi aggiustare la stima nella direzione in cui riteniamo sia la risposta corretta.

Se non conosciamo molto bene l'argomento della stima che dobbiamo fare, siamo tentati di usare una qualunque cifra per creare un punto di partenza.

Euristica della emozione. In questo caso è il nostro umore a condizionare le nostre scelte: troviamo gradevole una qualunque cosa, se la valutiamo quando siamo di buon umore; e riteniamo sgradevoli le cose che dobbiamo scegliere quando siamo di cattivo umore. Le persone attaccano delle emozioni agli stimoli che vengono loro presentati ed anche alle immagini mentali che recuperano dalla memoria. Però le emozioni associate alle immagini mentali sono molto generali, sono blande e difficili da sperimentare in modo consapevole, tuttavia sufficienti a influenzare il nostro comportamento.

L'Euristica della lunghezza del messaggio. Quando ascoltiamo dei messaggi ci lasciamo convincere di più da quelli che sono più lunghi, e perdiamo di vista il contenuto e la nostra stessa opinione. Numerose ricerche lo hanno dimostrato e ben lo sanno coloro che allestiscono le campagne elettorali…

Euristica dell'attrattiva. In genere tendiamo a concordare con le persone che anche ci piacciono, addirittura è provato che possiamo lasciarci indurre a cambiare atteggiamenti e scelte da parte di chi ci piace.

Euristica della familiarità. Quando scegliamo senza approfondire le nostre motivazioni tendiamo a preferire ciò che ci è familiare, cioè si tende a scegliere le cose alle quali veniamo esposti con maggior frequenza. Ma sono per ciò stesso le migliori per noi?

Euristica dell'esperto. Sembriamo convinti – ma non lo riconosceremmo mai apertamente – che gli esperti sanno quello che dicono: così si deduce statisticamente dalle scelte commerciali che facciamo, di vita o di opinione. Tendiamo ad accettare la validità di una affermazione solo in virtù di chi la fa. In tutto questo la fretta gioca un ruolo decisivo: essa è uno stress e ci condiziona a decidere.

Nella pagina di decision.psy.unipd.it ci sono molti esempi tratti dalle ricerche compiute in questi anni, utili da usare con gli studenti.

Lo schema mentale che impedisce il corretto svolgimento del procedimento di decisione viene chiamato *eurisma*. Comporta una sorta di "ancoramento" a ciò che appare più visibile, impedendo di leggere più in profondità e attivare la parte creativa e intuitiva della mente. Allora è compito dell'educazione e dell'istruzione di creare le basi di una crescita della responsabilità individuale.

Enrico Vaglieri

* Counsellor educativo in Analisi Transazionale, IdR – Coordinatore Snadir Treviso

SCRUTINI FINALI: il voto dell'insegnante di religione è determinante

Avviso affinché non sia discriminato il suo voto

Ogni insegnante di religione in sede di scrutinio si ricordi che, l'art. 309 del Testo Unico sulla scuola (D.Lgs. n.297/194) gli riconosce gli stessi diritti e doveri degli altri docenti. Egli partecipa alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica: per questi ultimi, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

E' utile ricordare che:

1. la valutazione dell'Insegnamento della Religione Cattolica va trascritta nel registro generale, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all'albo di istituto (art.4 legge 5 giugno 1930, n.824; C.M. 117/1930; C.M. 11/1987; C.M. 156/1987).

2. La mancata partecipazione dei docenti di R.C. agli scrutini degli alunni che si sono avvalsi dell'IRC invalida gli scrutini (artt.1-3-31-40 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall'O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90 del 21 maggio 2001; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; **artt. 2 e 4 del DPR n.122 del 22 giugno 2009**).

3. L'esclusione del voto dei docenti di religione (alcuni capi d'istituto "illuminati" non fanno neppure votare i docenti di religione) dà luogo alla invalidità degli scrutini (**art. 2, comma 1 e art. 4, comma 1 del DPR n.122 del 22 giugno 2009**).

Qualora, in sede di scrutinio finale, vi sia una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il docente di religione deve far inserire a verbale il proprio giudizio motivato e far conteggiare il proprio voto ai fini della costituzione della maggioranza.

Il giudizio formulato dall'insegnante di religione deve esprimere "*la valutazione positiva o negativa del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini*" (comma 3, art.40 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90 del 21 maggio 2001, dall'O.M. n.56/2002, O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007;O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009).

Per comodità riportiamo un esempio di nota che, durante gli scrutini, i colleghi, nel caso di deliberazioni da adottarsi a maggioranza, potranno inserire nel verbale.

"*L'alunno/a . . . . . ha tratto dal percorso formativo un profitto complessivo . . . . . (inserire tutto il giudizio positivo o negativo), egli infatti ha seguito le attività didattiche in maniera . . . . . , ha evidenziato un interesse . . . . e capacità . . . . . Il presente giudizio, inserito a verbale ai sensi del D.P.R. 202/90, è valido a tutti gli effetti giuridici per la determinazione dell'ammissione (o non ammissione) dell'alunno/a ..... alla classe ..... (o agli esami di licenza media / qualifica / stato), come previsto dall'art.7 della legge n.824/1930, dal D.P.R. n.751 del 16/12/1985, dalla C.M. n.316 del 28/10/1987, capo IV, dal citato D.P.R. 202/90, dal D.P.R. 417/74 e dall'art.31 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot. 3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. n.26 prot. 2578 del 15 marzo 2007, dalla sentenza n.5 del 5/1/1994 del TAR - Puglia sez. Lecce, dall'ordinanza n.2307/95 del 19/09/1995 del Tar - Sicilia sez. Catania, dall'ordinanza n.130/96 del 14/02/1996 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, dalla sentenza TAR - Veneto n.2466 del 11/12/1998, dalla sentenza n.1089 del 20/12/1999 del TAR - Toscana, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90/2001 e dall'O.M. 56/2002*, dall' *O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009, **art. 2, comma 1 e art. 4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009**, dalla Sentenza TAR – Lazio n.33433 del 15 novembre 2010"*.

Nel caso che dopo tale dichiarazione il capo d'istituto o qualche collega insista per non far valere il voto dei docenti di religione aggiungete alla precedente nota: *"Poiché si insiste a non voler tener conto della validità giuridica del voto espresso dal docente di religione in questo consiglio della classe ..... del .....(data), ore....., DICHIARO che, per palese violazione delle norme citate, l'ammissione (o non ammissione) dell'alunno/a ..... alla classe ..... (o agli esami di licenza media / qualifica / stato) è da ritenersi nulla. Dichiaro, inoltre, che mi riservo di impugnare il presente atto del consiglio di classe nelle sedi competenti per vizio di legittimità* ".

In quest'ultimo caso i colleghi, dopo aver fatto inserire a verbale il suddetto giudizio, sono invitati a segnalarci tempestivamente la mancata valutazione del voto per provvedere a inoltrare ricorso alle sedi competenti.

La Redazione

Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l'Irc nel credito scolastico

Poiché in questo consiglio di classe del……..... si insiste a non volere tenere conto della valutazione per l'interesse e il profitto - dimostrati da chi ha frequento l'insegnamento della religione cattolica - nell'attribuzione del credito scolastico, e ciò in violazione dell'art.6, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, dell'art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, della Sentenza n.7324 del Consiglio di Stato del 7 maggio 2010, della Sentenza n.33433 del TAR Lazio del 15 novembre 2010; ribadendo che – in sede di scrutinio finale – l'insegnamento della religione cattolica concorre all'attribuzione, nell'ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e il profitto che ne ha tratto (art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009),

DICHIARO

LA NULLITA' dell'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO NEL PRESENTE SCRUTINIO, riservandomi di impugnarlo nelle sedi competenti per vizio di legittimità.

- TAR Lazio – Sez. Terza Bis – Sent. n.33433 del 15 novembre 2010 – Il voto degli insegnanti di religione è "determinante" in sede di scrutinio finale – L'Insegnamento della religione concorre all'attribuzione del credito scolastico
- Tar Toscana - Sent. 5528 del 3 novembre 2005 - La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell'IdR è illegittima
- TAR VENETO-Sentenza n. 2829/05 del 10-2-2005. L'insegnante di religione deve partecipare alla votazione in sede di scrutinio e il suo voto vale
- Consiglio di stato, Ordinanza cautelare, n. 5822 in data 3 dicembre 2004. Non ritiene che il voto del docente di religione perda ogni rilevanza ai fini della votazione finale
- TAR TRENTO - Sentenza del 27 ottobre 2000, pubblicata il 21-12-2000. L'IdR rientra a pieno titolo fra i componenti del Consiglio di classe, con voto equivalente a quello degli altri docenti
- TAR Lombardia - Sentenza del 7 maggio 1999 n. 3064. E' illegittima l'omessa considerazione dell'insegnante di religione ai fini del computo per la determinazone della maggioranza
- Tar Toscana - Sent. 1089 del 10 dicembre 1998 - La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell'IdR è illegittima
- CGA SICILIA, Ordinanza n. 130 del 14 febbraio 1996. Respinta l'istanza di sospensiva. Nello strutinio finale Il voto dell'IdR vale
- TAR SICILIA, Sezione Catania, Ordinanza n.2304 del 19 settembre 1995. Il voto dell'insegnante di religione deve essere conteggiato ai fini della determinazione della maggioranza
- TAR PUGLIA-LECCE-Sezione I Sentenza n.5 del 5 gennaio 1994. In sede di esami e scrutini il voto del docente di religione, ove determinante, ha carattere decisionale e costitutivo della maggioranza

CREDITI - DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE - ADOZIONI LIBRI RELIGIONE CATTOLICA SCRUTINI FINALI - VALUTAZIONE DELL'IRC E DEL COMPORTAMENTO - a.s. 2010/2011

I crediti

I "crediti" che possono essere riconosciuti agli alunni al termine dell'anno scolastico sono: crediti formativi e crediti scolastici.

I crediti formativi scaturiscono da esperienze "*acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale ...*" (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).

Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l'esame.

Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286; **D.M. n.42 del 22 maggio 2007**, **D.M. n.99 del 16 dicembre 2009**), invece, consiste in un punteggio (massimo di 25 punti) attribuito a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate per le singole discipline, utilizzando l'intera scala decimale di valutazione(**O.M. n. 128 del 14 maggio 1999; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, art.8, comma 13 O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; art.8 dell'O.M. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011**), ed entra a far parte del voto finale complessivo d'esame.

Occorre tener presente che ai sensi del **D.M. n.99 del 16 dicembre 2009** sono state modificate le tabelle per l'attribuzione del credito scolastico. Nell'anno scolastico 2009/2010, la nuova ripartizione dei punteggi si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno. Nell'anno scolastico 2010/2011, l'applicazione si estenderà agli studenti della penultima classe. Infine, nell'anno scolastico 2011/2012 riguarderà anche quelli dell'ultima classe (**comma 1, art. 8 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010**, **art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011**).

La commissione di esame, all'unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni e che:

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;

b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

Con specifico riferimento al credito scolastico, l'insegnamento della religione cattolica si colloca in modo particolare per due motivi (**art. 3 n.1 O.M. n.128/1999**; **art. 8, comma 13 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007**, **art.8, comma 13 O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008**; **art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009**; **art.6, comma 3 DPR n.122 del 22 giugno 2009**; **art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010**, **art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011**): il primo è dato dalla valutazione, che, per tale insegnamento, è espressa da un giudizio e non dà un voto numerico (**art.2, comma 4 e art. 4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009**), con la conseguente difficoltà (ma, ovviamente, non impossibilità)ad inserirlo nel calcolo della media matematica; il secondo motivo si evidenzia nella stessa redazione **dell'art. 3 dell'O.M. n.128/1999 , dell'art.8 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007**, **dell'art.8 dell'O.M. n.10 prot. 2724 del 30 marzo 2008**, dell'**art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009**, **dell'art. 6, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009** e **dell'art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010**, **art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011**)nella quale si sceglie di staccare la questione insegnamento della religione dall'insieme delle altre discipline, specificandone la funzione valutativa nel successivo punto n.2. **dell'art. 3 dell'O.M. n.128/1999, al punto 13 dell'art.8 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007** , **al punto 13 dell'art.8 dell'O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008**, **all'art. 8, comma 14 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009**, **all'art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010** e **art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011**).

Dalla lettura del **comma 3 dell'art.6 del DPR n.122 del 22 giugno 2009**, **dall'art. 8, comma 12 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010** e **dall'art. 8 dell'O.M. n.40 prot.3145 del 6 maggio 2011**)si deduce la volontà dell'amministrazione scolastica di affermare un principio generale circa l'insegnamento della religione cattolica: quello della sua partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.

Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto, enunciato come principio generale, concorre a spazzar via ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del consiglio di classe. La precedente, ambigua, specificazione la quale prevede che nelle deliberazioni da adottarsi a maggioranza, qualora tale voto risulti determinante, esso diventa un giudizio motivato da riportare a verbale (**A**rt. 25), è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze dei T**A**R. Infatti il voto dell'insegnante di religione "*ove determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza.*" (vedi la **sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 10 dicembre 1998**).

Riepilogando:

- tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso in valore numerico) concorrono alla definizione del credito scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.

- anche l'insegnamento della religione cattolica (a pieno titolo) concorre alla definizione del credito scolastico, ma non contribuisce alla determinazione della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo insegnamento è espressa attraverso un giudizio.

Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura del punto n. 3 dello stesso **art. 3 dell'O.M. n.128/1999** , dal punto 14 **dell'art.8 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007** , **dal punto 14 dell'art.8 dell'O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008**, **dal comma 14 dell'art. 8 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009**, **dall'art.6, comma 3 del DPRn.122 del 22giugno 2009**, **dall'art. 8, comma 12 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010** e **dall'art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011**). L'Insegnamentodella religione cattolicaconcorre alla determinazione del credito scolastico, influenzando,con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre valoriposti nella banda di oscillazione. Un esempio: la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col voto numerico, quindi escluso l'insegnamento della religione cattolica) dà come risultato 6 e colloca l'alunno in una banda di oscillazione

(per l'ultimo anno) che va da 4 a 5 (il credito scolastico).

Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un credito di 4 o 5 all'interno della banda di oscillazione?

Sono:

a - valutazione formulata dal docente di religione (attività alternativa ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale odisciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuolasecondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima).

b - assiduità della frequenza scolastica.

c - interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (vale per tutte le discipline, anche per l'Insegnamento della religione cattolica).

d - partecipazione alle attività complementari ed integrative.

e - eventuali crediti formativi documentati.

L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa va deliberata e verbalizzata (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 8 n.6; **O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, art.8, punto 6**; **O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, art. 8, punto 6**; **comma 6 dell'art.8 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009**; **comma 6 dell'art. 8 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010**, **comma 6 art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011**).

Da questo quadro emerge lo spazio dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito dell'attribuzione del credito scolastico, ma non riveste minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilità di proporre un progetto educativo religioso (da attuare anche su reti di scuole), che si può attuare attraverso esperienze di "crescita umana, civile e culturale" della persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).

I docenti, magari costituendosi in associazione, possono realizzare attività culturali, di educazione all'ambiente, al volontariato ed alla solidarietà che, adeguatamente organizzate e documentate, possono offrire un ulteriore spazio di formazione e di recupero (o approfondimento) di valori.

Il Documento del Consiglio di Classe

Alla commissione degli esami di Stato deve essere consegnato il documento elaborato dal Consiglio di classe entro il **15 maggio** (**art.6 dell'O.M. 44 prot.3446 del 5 maggio 2010**, art. 6 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011) relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. In esso vengono illustrati i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti ed ogni altro elemento ritenuto utile per lo svolgimento degli esami. Prima della elaborazione del testo definitivo del Documento. i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte ed osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori, facenti parte dei consigli stessi.

Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe, ha l'obbligo di contribuire alla stesura del Documento, in particolar modo per la parte inerente all'azione educativa e didattica realizzata durante l'anno scolastico (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell'11 aprile 2002; **O.M. n.21 del 9 febbraio 2004**; OM n.32 del 21 febbraio 2005; **O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007**; **O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008**, **art. 6dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009**; **art. 6 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010**; **art. 6 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011**). Il docente di religione interviene anche nei casi in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili all'esame di Stato, e interviene sempre nella fase in cui si descrive il livello di partecipazione degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.5; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell'11 aprile 2002; **O.M. n.21 del 9 febbraio 2004**; OM n.32 del 21 febbraio 2005; **O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007**; **O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008**; **O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009**;**O.M. n.44 prot. 346 del 5 maggio 2010**; **O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011**).

Adozioni libri di testo

Le adozioni dei testi scolastici sono deliberate dal collegio dei docenti nella prima decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola.

Per l'anno scolastico. 2011/2012 il Miur ha confermato, con la **circolare n. 18 del 25 febbraio 2011**, le disposizioni e i vincoli previsti dalle **circolari n. 16 del 10 febbraio 2009** e **n. 23 del 4 marzo 2010**

Ricordiamo quali sono i vincoli previsti:

RSU, SI VOTA A MARZO 2012

Firmato il protocollo di intesa tra Aran e organizzazioni sindacali

In data 11 aprile 2011, all'**A**ran è stato sottoscritto il "Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti - RSU - tempistica delle procedure elettorali".

Ha preso alla fine definizione un percorso che, al fine di offrire adeguate garanzie di trasparenza, prevede tra l'altro la modifica del regolamento elettorale e la conclusione del negoziato per l'individuazione dei nuovi comparti di contrattazione.

Sono state conseguentemente fissate le date delle elezioni per il rinnovo: 5, 6 e 7 marzo 2012. Entro dicembre di quest'anno di definiranno i nuovi comparti ed entro l'8 febbraio 2012 dovranno essere presentate le liste.

AUTORIZZATO IL BANDO DI CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI

Possono partecipare i docenti di religione con licenza o dottorati riconosciuti come Laurea

Sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica è stato pubblicato il Dpcm del 21 aprile 2011 in materia di "utorizzazione a bandire procedure di reclutamento, per complessive n. 2.836 unità, in favore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca". Dei posti indicati, 2.386 riguardano il concorso per dirigente scolastico. La pubblicazione del bando è prevista per il prossimo mese di giugno.

Il requisito per accedere, oltre al titolo universitario, è quello di almeno 5 anni di ruolo (DPR 140/2008), ma già si prospetta qualche proposta affinché sia consentito l'accesso anche ai precari che abbiano maturato tale periodo di servizio (e oltre) attraverso incarichi e supplenze annuali. Tenuto conto che si è aperta una "stagione" con la quale i precari stanno cercando di ottenere dai Tribunali tutta una serie di diritti che sono loro attualmente negati, non è improbabile che anche su questo fronte ci si avvii all'apertura di un contenzioso. I docenti di religione di ruolo potranno partecipare al predetto concorso per dirigenti se, oltre al servizio di ruolo richiesto, risultano in possesso del titolo di licenza o di dottorato, in quanto riconosciuti, ai sensi del DPR 2 febbraio 1994, n. 175, come laurea.

La cadenza pluriennale (ogni cinque anni per la scuola primaria e ogni sei per la scuola secondaria di I e di II grado) per l'adozione dei libri di testo; la non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della scuola nell'arco dei due periodi previsti, "salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze". Tali esigenze riguardano esclusivamente la "modifica di ordinamenti scolastici ovvero la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet", come previsto dall'articolo 1-ter della legge 24 novembre 2009, n. 167, di conversione del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134. La restrizione della scelta ai libri di testo a stampa per i quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, fatta salva la possibilità per l'Editore di trasformare il medesimo libro di testo nella versione on line scaricabile da internet o mista. L'impegno quinquennale per l'Editore riguarda i testi editi dopo l'entrata in vigore della legge n. 169/2008, a decorrere dall'anno di pubblicazione (copyright). La progressiva transizione ai libri di testo on line o in versione mista. A partire dall'anno scolastico 2012-2013,il collegio dei docenti adotterà esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Il rispetto dei tetti di spesa individuati per le scuole secondarie di I e di II grado.

A seguito dell'avvio la riforma della scuola secondaria di II grado, i collegi dei docenti, limitatamente alle adozioni per la prima classe della scuola secondaria di II grado, potranno valutare l'opportunità di confermare i testi già adottati ovvero di procedere a nuove adozioni, considerato che i testi in uso potrebbero non rispondere adeguatamente alle "Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento per i licei" e alle "Linee Guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali", rese pubbliche successivamente alle adozioni medesime.

I collegi dei docenti, a seguito della recente pubblicazione dei "Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione", di cui al DPR 11 febbraio 2010, limitatamente alle classi di scuola primaria e secondaria di I grado, potranno confermare ovvero modificare le adozioni relative a tale insegnamento.

Restano confermati i prezzi di copertina dei testi per la scuola primaria, fissati con decreto ministeriale 28 luglio 2010, n. 63, mentre si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni in ordine ai tetti di spesa per l'intera dotazione libraria per la scuola secondaria di I e di II grado.

Scrutini finali

E' importante fare una distinzione: la questione dell'attribuzione del credito scolastico da parte dell'insegnante di religione è **COSA DIVERSA** da quella riguardante la **validità del voto del docente di religione in sede di scrutinio e del fatto che esso può essere determinante** ai fini della promozione o meno alla classe successiva; il **voto** dell'insegnante di religione è **DETERMINANTE per stabilire l'eventuale promozione o meno alla classe successiva** oppure ammissione o meno agli esami e, a sostegno di questo principio, si è pronunciata, come abbiamo sempre segnalato, la stragrande maggioranza della giustizia amministrativa (vedi a proposito la nota sottoriportata "***Nota dello Snadir sugli scrutini finali: il voto dell'insegnante di religione è determinante***. A.S. 2010/2011").

Valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e del comportamento

La **Circolare Ministeriale n.10 prot. 636 del 23 gennaio 2009** e il **DPR n.122/2009** hanno determinato un cambiamento sul metodo da utilizzare nella valutazione degli studenti; infatti si afferma che "le espressioni valutative siano riportate con voti numerici espressi in decimi"; tutto ciò, però, non si utilizza per le valutazioni dell'insegnamento della religione cattolica, per la quale si specifica che "è espressa senza attribuzione di voto numerico" (**art. 2, comma 4 e art.4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009**); nell'insegnamento della religione, infatti, la valutazione riprende ancora oggi una procedura di derivazione concordataria (**art.4 della legge n.824/1930**) recepita **dall'art. 309 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.296**.

Quanto alla possibilità per gli insegnanti di religione di esprimere una propria valutazione sul comportamento degli alunni, ribadiamo che non è cambiato nulla rispetto agli anni precedenti.

L'art.2, comma 8 dello schema di regolamento concernente "**Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1 settembre 2008 n.137, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169" approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13/03/2009**, ribadisce che la valutazione del comportamento degli studenti viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe, così come già precedentemente asseriva il **D.M. n. 5 sulla "valutazione del comportamento degli studenti" del 16 gennaio 2009** e poi successivamente ha confermato il **DPR n.122/2009**.

Si ricorda inoltre che ai sensi del **D.P.R. 751/85** e del **D.Lgs. 296/94** l'insegnante di Religione Cattolica fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe; pertanto eventuali delibere di collegi dei docenti che escludano il docente di religione dalla valutazione del comportamento degli alunni sono da ritenere illegittime.

La Redazione

NORMATIVA

TAR Lazio – Sez. Terza Bis – Sent. n.33433 del 15 novembre 2010 – Il voto degli insegnanti di religione è "determinante" in sede di scrutinio finale – L'Insegnamento della religione concorre all'attribuzione del credito scolastico

Il TAR Lazio conferma il carattere "determinante" del voto degli Insegnanti di religione in sede di scrutinio finale ed il diritto degli stessi a partecipare all'attribuzione del credito scolastico

Consiglio di Stato - Sentenza n.07324 del 7 maggio 2010. L'insegnamento della religione concorre alla determinazione del credito scolastico

SODDISFAZIONE DELLO SNADIR PER LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

O.M. n. 42 del 6 maggio 2011

O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010

D.M. n.99 del 16 dicembre 2009

Allegato al D.M. n.99 del 16 dicembre 2009. Tabelle A, B e C

D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009

Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1/9/2008 n.137, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13/03/2009

Circolare Ministeriale n.50 del 20 maggio 2009. Disposizioni in vista della conclusione dell'anno scolastico 2008-2009 (file pdf)

Circolare Ministeriale n.51 del 20 maggio 2009. anno scolastico 2008/2009 – esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (file pdf)

Circolare Ministeriale n.46 prot.4777 del 7 maggio 2009. Valutazione del comportamento ai fini dell'esame finale di Stato nella scuola secondaria di secondo grado (anno scolastico 2008/2009) (file pdf)

O.M. n.40 dell'8 aprile 2009 (file pdf)

Circolare Ministeriale n.10 prot. 636 del 23 gennaio 2009

O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008 (file pdf)

GRANDI NOVITA' SU SCRUTINI ED ESAMI DI STATO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:PROVA INVALSI E RITORNO DEL GIUDIZIO DI AMMISSIONE

Consiglio di Stato - Sez. Sesta - Ordinanza n.2920/2007. Respinta l'esecutività dell'ordinanza del TAR Lazio – Sez. III/quater - n.2408/2007.

segue a pag. 12

CREDITO SCOLASTICO 5^ CLASSE ANNO SCOLASTICO 2010/2011
D.M. n. 42 del 22 maggio 2007 - **TABELLA A**
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)
Punti attribuibili: max 1 o 2

	Media	Banda	Segnare con una crocetta
Media dei voti	M=6	4 - 5	
	6< M <=7	5 - 6	
	7< M <=8	6 - 7	
a.s. 2009/2010	8< M <=10	7 - 9 (*)	

Assiduità della frequenza scolastica	Assidua	0,20	
	Adeguato	0,10	
	Scarsa	0,00	

Impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative	Costante e costruttivo	0,30	
	Adeguato	0,20	
	Inadeguato	0,00	

L'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima (art. 8 punto 12 dell'O.M. n. 42 prot. 3145 del 6 maggio 2011)	Ottimo	0,50	
	Buono	0,40	
	Discreto	0,30	
	Sufficiente	0,10	
	Insufficiente	0,00	

Credito formativo		0,20	

Totale credito scolastico ____

Note

L'alunno/a _____ è stato/a valutata/a in sede di scrutinio finale e, pertanto, è ammesso/a all'esame di stato.

Credito punti _____ _____
(cifra) (lettere)

Il Coordinatore del Consiglio di Classe **Il Dirigente Scolastico**

(*) Il credito scolastico è max 2 punti. Pertanto il punteggio dei vari indicatori può essere raddoppiato.

CREDITO SCOLASTICO 3^ CLASSE ANNO SCOLASTICO 2010/2011
D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 - **TABELLA A**
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n.42/2007)
Punti attribuibili: max 1

	Media	Banda	Segnare con una crocetta
Media dei voti	M=6	3 - 4	
	6< M <=7	4 - 5	
	7< M <=8	5 - 6	
a.s. 2009/2010	8< M <=9	6 - 7	
	9< M <=10	7 - 8	

Assiduità della frequenza scolastica	Assidua	0,20	
	Adeguato	0,10	
	Scarsa	0,00	

Impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative	Costante e costruttivo	0,30	
	Adeguato	0,20	
	Inadeguato	0,00	

L'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima (art. 8 punto 12 dell'O.M. n. 42 prot. 3145 del 6 maggio 2011)	Ottimo	0,30	
	Buono	0,25	
	Discreto	0,20	
	Sufficiente	0,10	
	Insufficiente	0,00	

Credito formativo		0,20	

Totale credito scolastico ____

Note

L'alunno/a _____ è stato/a valutata/a in sede di scrutinio e, pertanto, è ammesso/a alla 4^ classe.

Credito punti _____ _____
(cifra) (lettere)

Il Coordinatore del Consiglio di Classe **Il Dirigente Scolastico**

CREDITO SCOLASTICO 4^ CLASSE ANNO SCOLASTICO 2010/2011
D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 - **TABELLA A**
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n.42/2007)
Punti attribuibili: max 1

	Media	Banda	Segnare con una crocetta
Media dei voti	M=6	3 - 4	
	6< M <=7	4 - 5	
	7< M <=8	5 - 6	
a.s. 2009/2010	8< M <=9	6 - 7	
	9< M <=10	7 - 8	

Assiduità della frequenza scolastica	Assidua	0,20	
	Adeguato	0,10	
	Scarsa	0,00	

Impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative	Costante e costruttivo	0,30	
	Adeguato	0,20	
	Inadeguato	0,00	

L'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima (art. 8 punto 12 dell'O.M. n. 42 prot. 3145 del 6 maggio 2011)	Ottimo	0,30	
	Buono	0,25	
	Discreto	0,20	
	Sufficiente	0,10	
	Insufficiente	0,00	

Credito formativo		0,20	

Totale credito scolastico ____

Note

L'alunno/a _____ è stato/a valutata/a in sede di scrutinio e, pertanto, è ammesso/a alla 5^ classe.

Credito punti _____ _____
(cifra) (lettere)

Il Coordinatore del Consiglio di Classe **Il Dirigente Scolastico**

continua da pag. 11

L'Irc entra nel credito scolastico
MPI - Nota prot. 5664 del 31 maggio 2007
Consiglio di Stato - Sez. VI - n.2699/2007sospensione dell'esecutività dell'ordinanza del TAR Lazio – Sez. III/quater - n.2408/2007
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l'anno scolastico 2006-2007
Tar Toscana - Sent. 5528 del 3 novembre 2005 - La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell'IdR è illegittima
TAR VENETO-Sentenza n. 2829/05 del 10-2-2005. L'insegnante di religione deve partecipare alla votazione in sede di scrutinio e il suo voto vale
Consiglio di stato, Ordinanza cautelare, n. 5822 in data 3 dicembre 2004. Non ritiene che il voto del docente di religione perda ogni rilevanza ai fini della votazione finale
TAR TRENTO - Sentenza del 27 ottobre 2000, pubblicata il 21-12-2000. L'IdR rientra a pieno titolo fra i componenti del Consiglio di classe, con voto equivalente a quello degli altri docenti
Tar Lazio n. 7101 del 15 settembre 2000. Gli studenti fruitori dell'IRC hanno diritto a vedersi riconosciuto l'impegno e il profitto mostrato in una materia di insegnamento di pari dignità formativa e culturale delle altre discipline
TAR Lombardia - Sentenza del 7 maggio 1999 n. 3064. E' illegittima l'omessa considerazione dell'insegnante di religione ai fini del computo per la determinazone della maggioranza
Tar Toscana - Sent. 1089 del 10 dicembre 1998 - La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell'IdR è illegittima
CGA SICILIA, Ordinanza n. 130 del 14 febbraio 1996. Respinta l'istanza di sospensiva. Nello strutinio finale Il voto dell'IdR vale
TAR SICILIA, Sezione Catania, Ordinanza n.2304 del 19 settembre 1995. Il voto dell'insegnante di religione deve essere conteggiato ai fini della determinazione della maggioranza
TAR PUGLIA-LECCE-Sezione I Sentenza n.5 del 5 gennaio 1994. In sede di esami e scrutini il voto del docente di religione, ove determinante, ha carattere decisionale e costitutivo della maggioranza

ETICA E IMPRESA TRA RESPONSABILITA' SOCIALI E RISPETTO DEL DIRITTO

*di Luigi Mariano **

La ricerca del profitto è considerata la finalità prioritaria di ogni attività economico-imprenditoriale.

Ma essa non può esser perseguita in contrapposizione sia al rispetto dei diritti umani (dei lavoratori, dei clienti o risparmiatori, dei cittadini), sia della salvaguardia dell'ambiente.

La responsabilità sociale d'impresa (RSI) e lo sviluppo sostenibile rappresentano i due parametri che determinano la volontà per un'impresa di fondare una strategia organizzativa sul rispetto del diritto e dell'etica, nello spirito di condivisione e di alterità (cfr E. Levinas).

Il Rapporto Brundtland delle Nazioni Unite del 1987 definì la RSI "la soddisfazione dei bisogni economici, ambientali, sociali (triple bottom line) delle attuali generazioni senza compromettere quello delle generazioni future", come era stato già affermato da J. Habermas in "Etica della responsabilità" (1979, trad.it 1990).

Nel Global Compact elaborato da Kofi Annan nel 1999 si chiede che la globalizzazione economica sia rispettosa della dignità umana e dei diritti dei popoli in via di sviluppo, per attuare una distribuzione equa e solidale della ricchezza. Il Libro Verde della Comunità Europea del 2001 chiede alle imprese l'assunzione volontaria di responsabilità etica.

Questi suggerimenti vanno, però, collocati un uno scenario di macroeconomia ovvero in un contesto di capitalismo che può essere societario o finanziario. Mentre nel primo la RSI ha una sua applicazione nella sostanza di gesti di solidarietà; nel capitalismo finanziario tecno-nichilista la pratica di interventi di corporate social responsability è solo nelle forme raffinate di codici etici e bilanci sociali, ma che non coincidono con atteggiamenti e comportamenti orientati al modello multistakeholder. Mi vengono in mente due esempi a tal proposito. Il primo esempio, negativo, si colloca nel contesto del "dire bene, ma fare male": è il caso della Parmalat di Callisto Tanzi, che pubblicava rendicontazioni ben fatte ma nello stesso tempo attivava operazioni finanziarie disoneste e fraudolente concluse con il crack del 2004.

L'altro esempio, positivo, è l'esperienza di Adriano Olivetti (denominata "La Comunità"), che negli anni cinquanta investiva anche nel progresso umano e sociale dei suoi dipendenti considerati cittadini oltre che operai: da imprenditore lungimirante riteneva che la risorsa umana andava coltivata con un umanesimo pragmatico e che il senso di appartenenza doveva fondersi con il sentire comune dell'impresa come bene collettivo.

La crisi del 2008 ha fatto emergere gli effetti tragici del crescente svuotamento dell'economia reale e del capitalismo societario, assoggettati alle logiche di avidità egoiste del capitalismo finanziario, guidato dalla "mano invisibile" che distribuiva stock option, bonus e super-stipendi ai manager, a danno della collettività e delle politiche del welfare. Mai come oggi è attuale la riflessione di A. Sen che ci ricorda come economia e democrazia devono essere due forze sinergiche al progresso condiviso e allo sviluppo reale del ben-essere di tutti.

E' significativo ricordare che il premio nobel per l'economia nel 2009 è stato attribuito ad Elionor Ostram per aver sviluppato la teoria dei "beni comuni" come beni relazionali. Ritengo che bisogna rivedere il significato di "creazione di valore" delle imprese, come valore per tutti gli stakeholder e non solo valore per gli azionisti ed il management.

In Italia alcuni economisti hanno individuato nel modello di "impresa civile",interessata anche al bene comune, un'ipotesi praticabile per un capitalismo responsabile (cfr. S.Zamagni, L. Bruni, L. Becchetti). E la recente enciclica "Caritas in veritate" su questa prospettiva è chiara nell' indicare l'equilibrio tra essere ed avere.

Soltanto un'economia che si apre al sociale e che tiene conto dell'etica e dell' ambiente, potrà essere utile allo sviluppo autentico, che non è solo quello materiale. Il sociologo G.P. Fabris nei suoi ultimi due libri, "Societing"(2008) e "La società post-crescita"(2010),propone di riflettere sul benessere: il PIL non può essere più l'unico criterio per la misurazione della felicità umana, è necessario un nuovo parametro che sappia dare criteri nuovi per valutare la qualità della vita umana nella sua completezza:il BIL (benessere interno lordo). Ma per fare ciò occorre che le imprese riformulino le loro organizzazioni da marketing oriented (bisogni legati alle merci, alla pubblicità ed alle marche,ma soprattutto ai consumi compulsivi) a societing oriented (imprese sensibili alla responsabilità sociale e alla sostenibilità ambientale: che il consumatore critico chiede).

Ma questo passaggio richiede un cambiamento culturale della nostra società, per superare il modello liquido-moderno descritto da Z. Bauman nei suoi recenti lavori ("Consumo, dunque sono" 2008) ("L'etica in un mondo di consumatori", 2010).

C'è bisogno di un ethos che coinvolga sia il mondo economico che quello politico e sociale, un nuovo slancio vitale che crei le condizioni per un futuro in cui si sviluppi la dimensione dell'umanesimo integrale proposto da J. Maritain.

In cui le persone siano considerate cittadini e non semplici individui target del marketing. Per far tornare il "cogito ergo sum" a guidare le nostre storie individuali e collettive.

E' la sfida per un capitalismo corresponsabile che, insieme alla politica, contribuisca a realizzare un progressivo miglioramento della qualità della vita umana.

Luigi Mariano

* Laureato in teologia e filosofia, insegnante irc all'Itis "Giovanni XXIII" di Roma

ELENCO DEI RIFERIMENTI PROVINCIALI

Per particolari necessità potrete contattare la Segreteria Nazionale
Via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG) - Tel. 0932/762374 -Fax 0932/455328
Piazza Confienza, 3 - 00185 ROMA - Tel. 06 44341118 - Fax 06 49382795
o le varie sedi SNADIR Provinciali o zonali

AGRIGENTO
Via delle Betulle, 8/C - 92100 AGRIGENTO
Tel./Fax 0922/613089 - Cell. 3382612199 - *snadir.ag@snadir.it*

BASSANO DEL GRAPPA
Via dell'Ospedale, 21 - Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424/525538 - Fax 0424/220655
Cell. 3471960797 - *snadir.bassano@snadir.it*

BARI
Via Laterza, 95 - 70029 SANTERAMO (BA)
Tel./Fax 080/3023700; Cell. 3294115222 - *snadir.ba@snadir.it*

BENEVENTO
Via Degli Astronauti, 3 - 83038 MONTEMILETTO (AV)
Cell. 3332920688 - *snadir.bn@snadir.it*

BOLOGNA
Via G. Amendola, 17 - 40121 BOLOGNA (BO) - Tel. 051/4215278 -
Fax 051/0822155 - Cell. 3482580464 - 3400789988 - *snadir.bo@snadir.it*

CAGLIARI
Via Segni, 139 - 09047 SELARGIUS (CA) - Tel. 070/2348094
Fax 1782763360 - Cell. 3400670940 - *snadir.ca@snadir.it*

CATANIA
Via Martino Cilestri, 61 - 95129 CATANIA
Tel. 095 387859 - Fax 095 3789105
Cell. 3932054855 - *snadir.ct@snadir.it*

CATANZARO
Via Milano, 8 - 88024 Girifalco (CZ)
Tel. 0968/749918 - 0968/356490 Fax 0968/749918 - Cell. 3480618927

FERRARA
Via Cairoli, 32 - Cell. 346 6648210

FIRENZE
Piazza Salvemini, 21 (c/o MCL) - 50122 FIRENZE
Tel./Fax 055/2466256 - Cell. 3407548977 - *snadir.fi@snadir.it*

ISERNIA
Via Kennedy, 105 - Isernia - Tel./Fax 0865.299579
Piazza Marconi, 1 - Venafro (IS) - Cell. 340 3591643
snadir.is@snadir.it

MESSINA
Via G. La Farina, 91 is. R - 98123 MESSINA
Tel. 090/6507955 - Fax 090/7388469 - Cell. 3358006122
snadir.me@snadir.it

MILANO
Via Bergamina, 18 - 20016 PERO (MI).
Tel. 02/66823843 - Fax 02/68852016.
Cell. 3381554328 - *snadir.mi@snadir.it*

NAPOLI
Viale Campi Flegrei, 18 - 80124 NAPOLI
Tel. 081/6100751 - Fax 081/2303845 - Cell. 3400670924
3400670921 / 3290399659 - *snadir.na@snadir.it*

PADOVA
Cell. 3319764977 - 3464912323 - Tel./Fax 0444/283664
snadir.pd@snadir.it

PALERMO
Via R. Gerbasi, 21 - 90139 PALERMO
Tel./Fax 091/6110477 - Cell. 3495682582 - *snadir.pa@snadir.it*

PISA
Via V. Gioberti, 58/A - 56100 PISA - Tel. 050/970370
Fax 1782286679; Cell. 3473457660 - *snadir.pi@snadir.it*

RAGUSA
Via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG)
Tel. 0932 762374 - Fax 0932 455328;
Cell. 3290399657 - *snadir@snadir.it*

ROMA
Piazza Confienza, 3 - 00185 ROMA - Tel. 06/44341118
Fax 06/49382795 - Cell. 347 3408729 - *snadir.roma@snadir.it*

ROVIGO
C/o Centro "San Giovanni Bosco" - Viale Marconi, 5 - 45100 Rovigo
Cell. 333 5657671 - Fax 045 21090381 - *snadir.ro@snadir.it*

SALERNO
Via F. Farao, 4 - 84124 SALERNO
Tel. e Fax 089/792283 - Cell. 328 1003819 - *snadir.sa@snadir.it*

SASSARI
Via Dante, 49 - 7100 SASSARI Cell. 3400670940 - *snadir.ss@snadir.it*

SIRACUSA
Corso Gelone, 103 - 96100 SIRACUSA - Fax 0931/60461
Tel. 0931/453998 - Cell. 3334412744 - *snadir.sr@snadir.it*

TRAPANI
Via Biscottai, 45/47 - 91100 TRAPANI
Tel./Fax 0923/541462 - Cell. 3472501504 - *snadir.tp@snadir.it*

TREVISO
Viale Felissent, 96/L - 2° piano - Treviso
Tel. 0422/307538 - 3496936083 - *snadir.tv@snadir.it*

VENEZIA
Tel. 0444 955025 - Cell. 340 8764579 - *snadir.ve@snadir.it*

VERONA
Stradone Alcide De Gasperi, 16 - 37015 S. Ambrogio di Valpolicella (VR)
Tel. 045/6888608 - Fax 045/21090381 - Cell. 3335657671 *snadir.vr@snadir.it*

VICENZA
Via dei Mille, 96 - 36100 VICENZA - Tel. 0444 955025
Fax 0444 283664 - Cell. 3280869092 - *snadir.vi@snadir.it*

Vuoi costituire la segreteria dello SNADIR nella tua provincia? Telefona allo 0932/762374

Doppia assicurazione per gli iscritti allo Snadir

Dal 1º settembre 2006 lo Snadir ha stipulato con l'Unipol una polizza per la copertura della responsabilità civile personale degli iscritti. Tale assicurazione fa seguito a quella già stipulata per gli infortuni.
Gli **iscritti** allo Snadir, pertanto, **fruiscono gratuitamente** delle **polizze** assicurative **infortuni** e **responsabilità civile**.
Nel sito ***http://www.snadir.it*** alla sezione "***Assicurazione***" tutte le informazioni.

SMS News

E' presente nel sito http://www.snadir.it un forum di registrazione dedicato agli iscritti Snadir per ricevere sul proprio cellulare le notizie più importanti

IL SERVIZIO È GRATUITO

SNADIR - INFO

Tel. 0932 76.23.74 / 76.30.48
Fax 0932 45.53.28

ORARIO DI APERTURA UFFICI

La sede di Modica è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30. La sede di Roma è aperta il mercoledì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30.
Il servizio e-mail è svolto nelle giornate di apertura delle sedi.
Per comunicazioni urgenti telefonare ai seguenti numeri:
340/0670921; 340/0670924; 340/0670940; 349/5682582; 347/3457660; 329/0399657; 329/0399659.